

STATUTO  
DELLA SOCIETA'

**"S.E.I. - Servizi Energetici Integrati S.p.A."**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni, denominata "S.E.I. - Servizi Energetici Integrati S.p.A."

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede legale in Settimo Torinese.

L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della Unione Europea e sopprimere quelle esistenti.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

**Articolo 3 - Oggetto sociale**

La Società, al fine di assicurare la gestione integrata dell'energia nell'ambito territoriale di competenza ed il miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, ha per oggetto i servizi energetici integrati, con l'impiego di vari vettori quali gas naturale, acqua calda/surriscaldada, energia elettrica, servizi da attuare e rendere disponibili tramite:

- a) la realizzazione di studio e attività di ricerca di mercato;
- b) l'acquisizione, direttamente o indirettamente, di interessenze e partecipazione in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative attinenti lo scopo societario;
- c) il compimento di qualsiasi operazione economica e finanziaria, attiva o passiva che possa risultare utile al perseguimento dell'oggetto sociale;
- d) la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la distribuzione del gas naturale (metano) per usi civili e produttivi;
- e) la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la distribuzione di acqua calda/surriscaldada ad uso di riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria (teleriscaldamento);
- f) la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione), l'utilizzazione di tutte le possibili forme di recupero energetico e la relativa distribuzione, la vendita per usi civili e/o produttivi nei limiti delle normative vigenti;
- g) la gestione di impianti, di proprietà o in concessione, di illuminazione pubblica e della rete semaforica;
- h) i servizi complementari ai servizi "a rete" suddetti (quali la gestione e manutenzione degli impianti termici a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi (quali la gestione calore), questi ultimi da prevedere in favore delle utenze non allacciabili direttamente alle reti;
- i) lo svolgimento di servizi, forniture, attività di assistenza tecnica ed organizzativa nel settore di attività della partecipata ed eseguire ogni altra prestazione, attività o servizio attinenti o connessi alle (o dipendenti dalle) attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici sia direttamente che a mezzo della collaborazione, delle capacità e delle competenze dei soci;
- l) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la costruzione di beni mobili ed immobili, nonchè la loro costruzione e gestione, anche a mezzo di terzi;
- m) la progettazione di reti gas, teleriscaldamento, di apparati e motori per la produzione energetica, di impianti di generazione elettricità e calore, la direzione lavori sugli stessi; la progettazione e la direzione lavori nei seguenti campi: ogni settore dell'ingegneria, dell'architettura, dell'agricoltura,

dell'industria, dell'economia, dell'organizzazione aziendale ivi compresi i piani di sicurezza ed i controlli di qualità in Italia ed all'estero per conto di persone fisiche, società, enti privati e pubblici anche internazionali.

Il tutto con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'esercizio nei confronti del pubblico di cui all'art. 4 secondo comma della L. n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, dell'appello al pubblico risparmio e delle attività mobiliari di cui al D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998.

La Società potrà inoltre eseguire ogni altra prestazione, attività o servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle (o discendenti dalle) attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici sia direttamente che a mezzo di avvalimento e/o collaborazione, prioritariamente, delle capacità e competenze dei Soci. La Società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Articolo 4 - Durata**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2034; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 23.700.000,00 (ventitremilionisettecentomila virgola zero zero) diviso in n. 23.700.000 (ventitremilionisettecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

#### **Articolo 6 - Variazione del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, o da specifiche pattuizioni societarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

#### **Articolo 7 - Azionisti e Azioni: norme generali**

Possono acquisire la qualità di socio soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, sono altresì indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

#### **Articolo 8 - Trasferibilità delle azioni**

Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di de materializzazione.

#### **Articolo 9 - Versamenti**

I versamenti sulle azioni del capitale sociale iniziale e dei successivi aumenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dell'Assemblea.

A carico dell'azionista in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua, pari al prime rate

ABI vigente lungo il periodo di ritardo, maggiorato di punti percentuali 3 (tre), fermo il disposto del Codice Civile.

#### **Articolo 10 - Finanziamento da parte dei soci**

I soci possono effettuare finanziamenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della Società; possono, inoltre, effettuare finanziamenti a favore della Società nei limiti e con criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e norme correlate quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. I soci possono inoltre versare contributi in conto impianti finalizzati ad investimenti o a progetti specifici realizzandi dalla Società.

Tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.

#### **Articolo 11 - Obbligazioni**

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili ed warrants, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2410 e seguenti Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziati, dotati di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, a favore di prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate.

#### **Articolo 12 - Organi della società**

L'amministrazione ed il controllo sono regolati dai paragrafi 2, 3 et 4 della sezione VI bis del capo V del Titolo V del Codice Civile.

#### **Articolo 13 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa" di Torino.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In via ordinaria o straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Per la rappresentanz in assemblea valgono le norme di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la società può dotarsi di regolamento per disciplinare lo svolgimento delle Assemblee.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non azionista ed eventualmente due

scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti presenti.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Nei casi previsti dalla legge, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, questi designa un notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea. In tal caso, non è necessaria la presenza del Segretario.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze di legge.

#### **Articolo 14 - L'Assemblea ordinaria**

All'assemblea ordinaria spettano le attribuzioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

#### **Articolo 15 - Assemblea straordinaria**

All'assemblea straordinaria spettano tutte le attribuzioni, senza alcuna eccezione, di cui all'art. 2365 del Codice Civile, oltre a quelle previste nel presente statuto.

#### **Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D. Lgs. 58/1998, così come successivamente modificato ed integrato.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli Amministratori verranno eletti dall'Assemblea che ne determina prima il numero, sempre dispari, nei limiti anzidetti.

Se, per dimissioni o altra causa, dovessero venire a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla sostituzione degli Amministratori mancanti, la cui nomina appartiene alla propria competenza fino alla

scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori a norma del presente Statuto.

L'eventuale revoca della nomina ad Amministratore disposta dall'Assemblea, non darà in alcun caso diritto all'Amministratore revocato, all'ottenimento di indennizzi o risarcimenti di sorta.

Le funzioni di Segretario possono essere assunte da un dirigente della Società o da terzi appositamente individuati.

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.

Può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente di loro iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno quattro (4) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si

trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali-ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono-escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta inoltre agli Amministratori Delegati, se nominati, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati dall'Assemblea dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche.

L'Assemblea dei soci può inoltre, in alternativa od in aggiunta, attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili di esercizio o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **Articolo 17 - Collegio Sindacale e controllo contabile**

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Tutti i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D. Lgs. 58/1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, la quale determinerà anche il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

#### **Articolo 18 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 19 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio.

#### **Articolo 20 - Diritto di recesso**

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante le

generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso. Essa deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile il valore delle azioni, nonché redigere a norma dell'art. 2437-ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato, applicando i criteri di cui anzi, entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

#### **Articolo 21 - Liquidazione della società**

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

#### **Articolo 22 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Torino entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata

all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

**Articolo 23 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.  
in originale firmato: Vittorio LISANTI, Francesca CILLUFFO Notaio